

CIR

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

IN MATERIA DI

INTERNAL DEALING

E DI TENUTA DEL

***REGISTRO DELLE PERSONE CHE
HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE***

6 settembre 2007

Indice

	Pag.
<u>Premessa</u>	4
<u>Parte I - Definizioni e disposizioni comuni</u>	5
Art. 1 Informazioni Privilegiate	5
Art. 2 Emittente Strumenti Finanziari	5
Art. 3 Strumenti Finanziari	5
Art. 4 Soggetti Internal Dealing	6
Art. 5 Soggetti Rilevanti (o Persone Chiave)	6
Art. 6 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	7
Art. 7 Soggetto Preposto	8
Art. 8 Modificazioni e integrazioni del Codice	8
<u>Parte II - Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate</u>	9
Art. 9 Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (Registro dei Soggetti Internal Dealing)	9
Art. 10 Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing	9
10.1 Procedura "Per relata"	10
10.2 Procedura "Top Down"	10
10.3 Procedura "Bottom Up"	11

	Pag.
<u>Parte III</u> - Obblighi delle Persone Chiave	12
Art. 11 Obblighi di comunicazione	12
Art. 12 Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 11	12
Art. 13 Blocco delle operazioni	13
<u>Parte IV</u> - Eliminazione di duplicazioni di comunicazioni	14
Art. 14 Soggetti aventi partecipazioni rilevanti	14
Art. 15 Persone Chiave legate, ai sensi dell'Art. 6, ad altri Soggetti Rilevanti	14
<u>Parte V</u> - Obblighi del Soggetto Preposto	15
Art. 16 Obblighi del Soggetto Preposto	15
<u>Parte VI</u> – Rinvio a norme di Legge	16
Art. 17 – Norma di rinvio	16
<u>Allegati:</u>	17
Allegato 1: Modulo per la comunicazione delle operazioni.	18
Allegato 2: Modulo per l'Iscrizione nel Registro dei Soggetti Internal Dealing.	23
Allegato 3: Modulo di ricevuta impegno e prestazione di assenso al trattamento dei dati personali (in duplice copia di cui una da rendere sottoscritta al Soggetto Preposto).	25

PREMESSA

Operare su strumenti finanziari quotati disponendo di Informazioni Privilegiate (come definite all'Art. 1 del presente Codice), configura il reato di "insider trading".

Ciò non significa che tutte le operazioni effettuate abbiano natura criminale poiché ben può sussistere il caso di soggetti che, essendo più vicini all'azienda, operino sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3 del presente Codice) avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti: nel dubbio se si sia o meno a conoscenza di Informazioni Privilegiate, la Società caldamente raccomanda di non operare.

Il presente Codice di Comportamento, presuppone che le operazioni effettuate siano lecite e che non derivino dall'utilizzo criminale di Informazioni Privilegiate; la loro comunicazione – ove prevista – non esime l'interessato da eventuali sanzioni nel caso abbia operato disponendo di Informazioni Privilegiate.

Tutti coloro che vengono iscritti nel Registro dei Soggetti Internal Dealing, pur non dovendo effettuare comunicazioni (obbligo riservato esclusivamente alle Persone Chiave) devono sapere che la loro iscrizione presuppone la conoscenza di almeno una informazione che la Società considera Informazione Privilegiata: fintantoché la stessa non viene comunicata al Mercato, una loro operatività sugli Strumenti Finanziari potrebbe essere oggetto di indagine e di sanzioni anche di carattere penale.

Per disciplinare l'informativa in merito all'operatività di specifici Soggetti il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 13 settembre 2002 aveva approvato un primo "Codice di Comportamento", anche in attuazione alle specifiche richieste di Borsa Italiana S.p.A.

Tale Codice resta in vigore fino alle operazioni compiute a tutto il 31 marzo 2006 e viene abrogato e sostituito dal presente nuovo Codice sull'Internal Dealing per le operazioni compiute a partire dal 1° aprile 2006.

L'introduzione del nuovo Codice è determinata dall'emanazione di provvedimenti di Legge e Regolamentari per cui le norme nello stesso indicate sono, per la maggior parte, norme di Legge autonomamente sanzionate dallo Stato.

Ciò non toglie che i dipendenti che non lo osservino saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di Legge e del vigente CCNL, trattandosi di gravissima mancanza nei rapporti con la Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società – salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine – si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; per Amministratori e Sindaci (limitatamente a quelli di nomina dell'Azionista di maggioranza) COFIDE S.p.A. nella sua qualità di azionista di controllo, si riserva di non votare una loro eventuale ricandidatura, in occasione del rinnovo delle cariche, sempre fatti salvi – nei confronti di tutti – i diritti di risarcimento della Società ai sensi di Legge.

Parte I - Definizioni e disposizioni comuni

Art. 1 - Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Testo Unico") per Informazione Privilegiata, anche ai sensi del presente Codice, si intende: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti Strumenti Finanziari o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

1. si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
2. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto 1. sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di Strumenti Finanziari si intende: un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende la CIR S.p.A.

Art. 3 - Strumenti finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono:

le azioni emesse da CIR S.p.A. (le "Azioni") e gli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, come definiti dall'art. 152 sexies del Regolamento di attuazione del Testo Unico adottato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti) che di seguito si elencano:

1. gli Strumenti Finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
2. gli Strumenti Finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;

3. gli Strumenti Finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo Unico;
4. gli altri Strumenti Finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;
5. le azioni quotate emesse da Società controllate da CIR S.p.A. e gli Strumenti Finanziari di cui ai punti da 1. a 4. ad esse collegate (si ricorda che società controllate da CIR S.p.A. aventi azioni quotate sono attualmente: GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.; SOGEFI S.p.A.);
6. le azioni non quotate emesse da società controllate da CIR S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della CIR S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti 1. - 2. - 3. e 4. ad esse collegate (al momento non ve ne sono).

Art. 4 – Soggetti Internal Dealing

I Soggetti Internal Dealing sono:

- I Soggetti Rilevanti come definiti nel successivo articolo 5;
- I Soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate secondo i criteri di identificazione stabiliti nella Parte II del presente Codice.

Art. 5 – Soggetti Rilevanti (o Persone Chiave)

I soggetti indicati alle lettere c.1), c.2) e c.3) dell'art. 152 sexies Regolamento Emittenti.

Ai fini del presente Codice essi sono:

- I componenti il Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A.;
- I membri effettivi componenti il Collegio Sindacale di CIR S.p.A.;
- Il Direttore Generale e il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto al comma 4 dell'art. 154 bis del Testo Unico (Soggetto 154 bis) di CIR S.p.A.;

- Gli analoghi soggetti di una controllata, qualora il valore contabile della stessa, nel bilancio separato di CIR S.p.A., venga a rappresentare più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato (in tal caso l'Amministratore Delegato ed il Soggetto Preposto daranno a tali soggetti specifica notizia entro la data dell'Assemblea di CIR S.p.A. chiamata ad approvare il Bilancio).

Ulteriori soggetti potranno essere aggiunti dall'Amministratore Delegato, su proposta del Direttore Generale, del Soggetto 154 bis e/o del Soggetto Preposto.

Laddove l'Amministratore Delegato intenda agire in assenza di proposta, dovrà ricevere l'assenso del Presidente.

In caso di divergenza la questione è devoluta al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa istruttoria del Comitato per il controllo interno.

Art. 6 – Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 152 sexies Regolamento Emittenti:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1.;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.;
5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

Art. 7 – Soggetto Preposto

Il soggetto preposto alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e che è altresì responsabile della ricezione ed invio alla Consob, a Borsa Italiana e al Mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice viene definito “Soggetto Preposto”.

Lo stesso viene individuato nella persona del dr. Massimo SEGRE, Consigliere di Amministrazione di CIR S.p.A.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto previste nel presente Codice dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo studio@segre.it con obbligo di verificare l’avvenuta ricezione o, in mancanza, al numero telefax +39 011 5517, curando di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione.

Il Soggetto Preposto potrà comunicare direttamente agli interessati eventuali modifiche di tali recapiti.

Art. 8 – Modificazioni e Integrazioni del Codice

Il precedente Codice di Comportamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. in data del 13 settembre 2002 rimane valido fino alle operazioni effettuate a tutto il 31 marzo 2006 che pertanto dovranno, ove occorra, essere comunicate al Soggetto Preposto secondo i dettati del precedente Codice .

Il presente Codice entra in vigore a partire dal 1° aprile 2006 e, per le operazioni effettuate a partire da tale data, quale disposizione dell’Amministratore Delegato, dr. Rodolfo DE BENEDETTI, a seguito di specifico mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. in data 14 marzo 2006.

L’Amministratore Delegato, dr. Rodolfo DE BENEDETTI, si riserva esplicitamente il potere di modificare, integrare ed anche abrogare il presente Codice, sostituendolo in tutto o in parte con altro dallo stesso adottato con formale disposizione scritta.

L’Amministratore Delegato ne darà notizia singolarmente ai Consiglieri di Amministrazione a far tempo dall’entrata in vigore delle modifiche in quanto Soggetti Rilevanti e collegialmente al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva all’adozione di tali modifiche.

Parte II – Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Art. 9 Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (Registro dei Soggetti Internal Dealing).

Tutti i Soggetti Internal Dealing, come definiti dall'Art. 4 del presente Codice vengono iscritti nel Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni Privilegiate (Registro).

Il Registro contiene le seguenti informazioni:

- a1) Per le persone fisiche: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo di Cap, domicilio (ove sia diverso dalla residenza), codice fiscale, società del Gruppo Cir presso la quale (o per conto della quale) lavora, recapito telefonico e, quantomeno in alternativa, indirizzo di posta elettronica o numero telefax.
- a2) Per i soggetti non persone fisiche: la denominazione, l'indirizzo della sede legale completo di Cap, codice fiscale, società (o elenco società) del Gruppo Cir per conto delle quali lavora, recapito telefonico e, quantomeno in alternativa, indirizzo di posta elettronica o numero di fax, nonché l'identità di almeno una persona fisica di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate (di tale persona fisica devono essere indicati i dati di cui alla lettera a1) indicando in luogo della società del Gruppo Cir, il soggetto non persona fisica)
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- c) la data in cui la persona diventa passibile di iscrizione nel Registro;
- d) la data di aggiornamento delle informazioni di cui ai precedenti punti.

Ai sensi dell'Art. 152-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro vengono delegate alla controllante COFIDE S.p.A.

Art. 10 – Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing

Vengono posti in essere tre specifici e complementari approcci per la identificazione dei Soggetti Internal Dealing:

- Procedura “ Per relata”;
- Procedura “Top Down”;
- Procedura “Bottom Up”.

10.1 Procedura “Per relata”

Tutti i Soggetti Internal Dealing individuati da GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A. e SOGEFI S.p.A., all'interno delle proprie autonome procedure, si intendono con le stesse indicazioni e le medesime ragioni iscritti nel Registro di CIR S.p.A.

10.2 Procedura “Top Down”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Soggetto 154 bis di CIR S.p.A. identificano, ciascuno con poteri autonomi, i Soggetti Internal Dealing e comunicano loro per iscritto la decisione assunta previa verifica che gli stessi non siano già stati iscritti nel Registro. In tal caso, qualora la ragione per l'iscrizione sia diversa da quella già riportata nel Registro, procedono a far aggiornare il Registro aggiungendo una nuova ragione o modificando la ragione già esistente, a seconda dei casi. In caso di divergenza tra il Direttore Generale ed il Soggetto 154 bis in merito all'iscrizione o meno di un Soggetto nel Registro, la decisione è devoluta congiuntamente al Presidente e all' Amministratore Delegato.

In caso di divergenza tra il Presidente e Amministratore Delegato, la questione è devoluta al Consiglio di Amministrazione che delibera previa istruttoria del Comitato per il controllo interno.

A puro titolo esemplificativo appare chiaro che, tra i soggetti che dovranno essere individuati con tale procedura, saranno ricompresi:

- il personale di segreteria del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Soggetto 154 bis, se e nella misura in cui tali persone si trovino a maneggiare documentazione contenente Informazioni Privilegiate;
- la Società incaricata della revisione dei Bilanci;
- Advisor, Consulenti, Coordinatori di operazioni straordinarie.

Si raccomanda una particolare attenzione nell'individuazione di soggetti esterni, non dipendenti della Società o del Gruppo, non essendo a questi applicabile per intero la successiva procedura Bottom Up.

10.3 Procedura “Bottom Up”

Il presente Codice viene formalmente consegnato ad ogni dipendente della Società, o delle controllate, quale informativa specifica in merito ai propri doveri di correttezza e riservatezza, come già indicato in Premessa. Pertanto, con la ricezione del Codice chiunque venga a conoscenza di Informazioni Privilegiate deve sapere che, al di fuori della società:

- a) non può farne uso in alcun modo, tantomeno per profitto personale o di terzi;
- b) è direttamente responsabile di mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate, non rivelandole a terzi o comunque agendo in modo che terzi non ne possano venire a conoscenza, salvo che ciò sia necessario per l’espletamento del proprio incarico;
- c) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l’iscrizione nel Registro;
- d) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l’iscrizione nel Registro di quei Soggetti, non dipendenti della Società o del Gruppo, ai quali – per l’espletamento del proprio incarico – fornisce Informazioni Privilegiate indicando – laddove si tratti di Soggetti non persone fisiche – anche il nominativo della Persona Fisica materialmente destinataria delle Informazioni Privilegiate;
- e) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l’iscrizione nel Registro di quei dipendenti a lui subordinati che sa, per averglieste rivelate direttamente o anche per altra specifica conoscenza, essere in possesso di Informazioni Privilegiate chiedendo nel contempo ai medesimi - qualora non l’abbiano attivata – la ragione per la mancata attivazione della procedura di cui al precedente punto c);
- f) deve consigliare colleghi o superiori dell’opportunità di attivare la procedura di cui alla lettera c) qualora fornisca loro Informazioni Privilegiate.

Quanto previsto dalle lettere c) d) e) ed f) deve risultare da documento scritto, inviato anche via posta elettronica, che il dipendente deve conservare per 5 anni mantenendo altresì adeguata documentazione della ricevuta del messaggio.

Il dipendente deve utilizzare appropriate procedure di salvataggio (Back-Up), per assicurare la conservazione quinquennale dei documenti elettronici di cui al precedente comma o mantenerne archiviata copia cartacea, sempre per cinque anni.

In caso il dipendente sia in dubbio se trattasi di Informazione Privilegiata che comporta l’obbligo di cui al precedente punto c), dovrà esplicitare al proprio diretto superiore, per iscritto e conservandone copia come indicato nei precedenti due commi, uno specifico quesito. In caso di perdurante dubbio quest’ultimo dovrà procedere a sottoporre il quesito tramite i canali gerarchici, fino a giungere - in caso di ulteriore perdurante dubbio – al Soggetto Preposto di cui all’Art. 7.

Parte III - Obblighi delle Persone Chiave

Art. 11 – Obblighi di comunicazione

Ciascun Soggetto Rilevante indicato all'Art. 5 comunica al Soggetto Preposto le operazioni effettuate dallo stesso e dalle Persone a lui strettamente legate, come indicate all'Art. 6, sugli Strumenti Finanziari come definiti all'Art. 3.

Art. 12 – Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art.11

Le comunicazioni di cui al precedente Art. 11 vengono trasmesse al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'Art. 7:

- a) in formato PDF;
- b) in formato Word o Excel o “.txt”.

secondo lo schema Allegato 1 (reperibile anche sul sito internet della Consob quale “Allegato 6” del Regolamento Emittenti).

Si raccomanda, per quanto possibile, di trasmettere entrambi i formati.

In via strettamente subordinata è ammesso l'invio tramite telefax.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

La comunicazione deve pervenire al Soggetto Preposto entro il quarto giorno di mercato aperto successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende, per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, la data di esecuzione dell'incarico e non la successiva data di liquidazione dell'operazione.

Si segnala che, a differenza della precedente normativa, anche le operazioni effettuate autonomamente da Gestori, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese negli obblighi di comunicazione; pertanto il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio Gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 in tempo utile per poter a sua volta trasmettere la comunicazione prevista dall'Art. 11.

Art. 13 - Blocco delle operazioni

Tutte le Persone Chiave indicate nell'Art. 5 e tutti i dirigenti della Società, della controllante e di società controllate che beneficiano di piani di stock option e di piani di incentivazione (phantom stock option) di CIR S.p.A., provvedono a non effettuare e a non far effettuare (neppure per interposta persona) dalle Persone a loro strettamente legate, come definite all'Art. 6, operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 nei seguenti periodi:

- 20 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati di bilancio;
- 20 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della prima trimestrale;
- 20 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della relazione semestrale;
- 20 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della terza trimestrale.

Al mercato, alle Persone Chiave indicate nell'Art. 5 e a tutti i dirigenti della Società, della controllante e di società controllate che beneficiano di piani di stock option e di piani di incentivazione (phantom stock option) di CIR S.p.A. vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

I suddetti periodi di blocco terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di effettuare qualsiasi altra operazione sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.

Ovviamente tale divieto riguarda anche l'esercizio delle opzioni previste dai piani di incentivazione (phantom stock option).

Parte IV – Eliminazione di duplicazioni di comunicazioni

Art. 14 - Soggetti aventi partecipazioni rilevanti

Soggetti, come l'Ing. Carlo DE BENEDETTI, aventi partecipazioni pari almeno al 10% del capitale di CIR S.p.A. che siano anche Persone Chiave ai sensi del precedente Art. 5, con la comunicazione al Soggetto Preposto prevista dall'Art. 11 adempiono anche agli ulteriori obblighi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Il Soggetto Preposto curerà l'invio di due distinte comunicazioni, di identico contenuto, qualora Consob ritenesse comunque dovuta una autonoma comunicazione ai sensi dell'Art. 152 octies comma 4 del Regolamento Emittenti.

Art. 15 – Persone Chiave legate, ai sensi dell'Art. 6, ad altri Soggetti Rilevanti

Nel caso in cui tra i Soggetti legati ad una Persona Chiave, come definiti all'art. 6, esista un'altra Persona Chiave, come definita all'Art. 5, ciascuna Persona Chiave ometterà di considerare Soggetto ad essa strettamente legata l'altra Persona Chiave.

Il Soggetto Preposto vedrà di verificare con Consob gli specifici obblighi di comunicazione onde evitare duplicazioni di informativa e provvederà in caso di interpretazione restrittiva, ad integrare le comunicazioni dell'una e dell'altra Persona Chiave con quelle comunicate dall'altro Soggetto Rilevante.

Parte V - Obblighi del Soggetto Preposto

Art. 16 – Obblighi del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto deve:

- 1) procedere all'invio nei termini prescritti dalla normativa delle Comunicazioni di cui all'Art. 11;
- 2) procedere ad informare il Presidente e l'Amministratore Delegato in caso per più di una volta in un anno le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti non vengano trasmesse nei modi e nei termini prescritti dal presente Codice;
- 3) tenere il Registro dei Soggetti Internal Dealing provvedendo altresì a richiedere un reporting periodico da parte delle varie società interessate, informando l'Amministratore Delegato qualora si ravvisi la necessità di una più attenta attuazione degli adempimenti previsti nel presente Codice e richiedendo, se del caso, ispezioni specifiche da parte della funzione di Internal Auditing;
- 4) proporre all'Amministratore Delegato eventuali modifiche al presente Codice che possano essere mutate nel tempo dalla migliore pratica nazionale e internazionale e, comunque, informa il medesimo di intervenute modifiche di legge o regolamentari in materia;
- 5) fornire, ove richiesto, interpretazione in merito all'applicazione del presente Codice;
- 6) sottoporre all'esame dell'Amministratore Delegato eventuali accordi con i Soggetti di cui alla lettera c.4, comma 1, Art. 152 sexies Regolamento Emittenti, provvedendo a redigere la procedura per mezzo della quale tali soggetti potranno trasmettere le comunicazioni dagli stessi dovute in base alla vigente normativa e ne cura l'aggiornamento in caso di modifica di detta normativa.

Parte VI – Rinvio a norme di Legge

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quant'altro non fosse previsto nel presente Codice, viene fatto esplicito rinvio al Testo Unico e al Regolamento Emittenti, consultabili sul sito internet all'Indirizzo <http://www.consob.it>

Allegati:

Allegato 1: Modulo per la comunicazione delle operazioni.

Allegato 2: Modulo per l'Iscrizione nel Registro dei Soggetti Internal Dealing.

Allegato 3: Modulo di ricevuta impegno e prestazione di assenso al trattamento dei dati personali (in duplice copia di cui una da rendere sottoscritta al Soggetto Preposto).

ALLEGATO 1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME				NOME				SESSO *		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *			

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI 1									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*		
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE 2	CODICE ISIN 3	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE 6	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI

DI CUI ALL'ART. 152-*sexies*, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE 7	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO 8	TIPO FACOLTÀ 9	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE 11	COD. ISIN	DENOMINAZIONE 12	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROLVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROLVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto V= vendita S= sottoscrizione X= scambio
- 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01).
- 6 Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto
V= vendita

S= sottoscrizione
AL= altro (dettagliare in nota)

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

Io sottoscritto

Ricevo in data.....

il Codice di Comportamento di cui il presente allegato è copia integrante e sostanziale e di cui, con la sottoscrizione di copia del presente, accuso ricevuta.

Attesto inoltre che qualora non ne comprendessi appieno il significato procederò a richiedere le opportune informazioni prendendo atto che il Soggetto Preposto, i cui riferimenti sono indicati all'Art. 7 del Codice è a mia disposizione per chiarirmi eventuali dubbi ed evitarmi erronee interpretazioni.

Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di Legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione al presente Codice di Comportamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai 5 anni prescritti dalla Legge.

Laddove io sia qualificato come "Persona Chiave" esplicito altresì il mio consenso a che le informazioni già trasmesse alla Consob e al Mercato ai sensi di Legge e di Regolamento, possano essere riportate sui documenti della Società quali Bilancio, Relazioni Semestrali, Relazioni Trimestrali, presentazioni agli Analisti e simili.

Consapevole delle sanzioni anche penali cui potrei essere soggetto in caso di inosservanza degli obblighi contenuti, mi impegno, anche quale obbligo morale ed etico, a scrupolosamente osservare e far osservare i disposti del presente Codice.

(copia da restituire alla Società)

Io sottoscritto

Ricevo in data.....

il Codice di Comportamento di cui il presente allegato è copia integrante e sostanziale e di cui, con la sottoscrizione di copia del presente, accuso ricevuta.

Attesto inoltre che qualora non ne comprendessi appieno il significato procederò a richiedere le opportune informazioni prendendo atto che il Soggetto Preposto, i cui riferimenti sono indicati all'Art. 7 del Codice è a mia disposizione per chiarirmi eventuali dubbi ed evitarmi erronee interpretazioni.

Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di Legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione al presente Codice di Comportamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai 5 anni prescritti dalla Legge.

Laddove io sia qualificato come "Persona Chiave" esplicito altresì il mio consenso a che le informazioni già trasmesse alla Consob e al Mercato ai sensi di Legge e di Regolamento, possano essere riportate sui documenti della Società quali Bilancio, Relazioni Semestrali, Relazioni Trimestrali, presentazioni agli Analisti e simili.

Consapevole delle sanzioni anche penali cui potrei essere soggetto in caso di inosservanza degli obblighi contenuti, mi impegno, anche quale obbligo morale ed etico, a scrupolosamente osservare e far osservare i disposti del presente Codice.

In fede

Data _____

(firma)